

N. R.G. 11196/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

**SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Amina Simonetti	Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi	Giudice relatore
Dott.ssa Alima Zana	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 11196 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020 promossa da:


**ANGELO LA MARCA** e **MATTEO GIOVANNI VISCONTI**, elettivamente domiciliati a Como presso lo studio dell'avv. Ferdinando Paglia, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione;

**OPPONENTI**

contro

**GIANPIERO ALLEGRI**, residente a Milano, elettivamente domiciliato a Milano presso lo studio





dell'avv. Amedeo Valzer, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 14.07.2022;

OPPOSTO

### CONCLUSIONI

**Nell'interesse di parte opponente:** Voglia il Tribunale,

In via preliminare:

a) revocare l'ordinanza del 20.4.2021 e quindi sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiunto opposto, in quanto l'opposizione non è di facile risoluzione ed è fondata su prova scritta;

Nel merito:

b) rigettare in toto il ricorso avverso, perché improcedibile, inammissibile e/o illegittimo e/o inefficace e/o nullo oltre che infondato in fatto e diritto, ingiusto ed illegittimo per tutti i motivi sopra esposti e, conseguentemente, dichiarare inefficace e/o revocare, il decreto ingiuntivo n. 26281/2019 del 12/12/2019 emesso dal Tribunale di Milano e, quindi, non dovuta la pretesa ingiunta dal sig. Giampiero Allegri;

In via riconvenzionale:

c) accertare che il sig. La Marca Angelo è stato estromesso dalle votazioni durante le assemblee del 21 giugno 2018, 24 e 28 settembre 2018, 15 ottobre 2018 e 26 novembre 2018, in maniera illegittima da parte del sig. Giampiero Allegri e, conseguentemente, condannare il sig. Allegri Giampiero al risarcimento dei danni che si quantificano in non meno di € 50.000 o la diversa somma maggiore o minore che si riterrà equa e giusta.

d) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice non ritenesse sussistente la propria competenza a decidere sulla materia oggetto di domanda riconvenzionale, disporre la





separazione delle cause e concedere termine per la riassunzione innanzi al Tribunale Arbitrale di Milano;

e) In ogni caso, ed in via incidentale, accertare con sentenza dichiarativa la responsabilità dell'Ing. Allegri nei confronti del sig. La Marca Angelo, in relazione all'estromissione dalle votazioni durante le assemblee del 21 giugno 2018, 24 e 28 settembre 2018, 15 ottobre 2018 e 26 novembre 2018, in maniera illegittima da parte del sig. Giampiero Allegri, ai soli fini di voler conseguire la reiezione della domanda avversa;

f) In ogni caso, compensare debiti e crediti, anche parzialmente, in caso di accoglimento del decreto avverso e della domanda riconvenzionale formulata con il presente atto;

in via istruttoria

g) revocare l'ordinanza del 1 febbraio 2022 e, conseguentemente, ammettere le istanze istruttorie di cui alle memorie *ex art.* 183, co. 6 nn. 1, 2, 3 c.p.c., ed in particolare:

A) Interrogatorio formale, su tutte le circostanze di fatto indicate nell'atto di citazione introduttivo, espunte valutazioni e suggestioni oltre a quelle indicate nel presente atto ai punti 1-2-, tutte precedute dalla locuzione "E' vero che";

B) prova testimoniale su tutte le circostanze fattuali indicate nell'atto di citazione introduttivo espunte valutazioni e suggestioni oltre a quelle indicate nel presente atto, tutte precedute dalla locuzione "E' vero che" e sulle seguenti circostanze:

1. L'Ing. Allegri, in veste di Amministratore della Gloria S.r.l., nelle sedute dell'assemblea dei soci del 15-10-18 e del 26-11-2018, consentiva ai sigg.ri La Marca e Visconti di partecipare ad esprimere il diritto di voto in assemblea?





2. La Marca e Visconti, a seguito della mancata partecipazione in assemblea, subivano danni economici pari ad euro 42.225.19?

Si indicano a testi:

Ciceri Pierpaolo, Cusago ( Mi) via Bergamo 1/231.

in ogni caso

h) Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari di avvocato per la presente procedura, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.

**Nell'interesse dell'opposto:** Voglia il Tribunale,

IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare l'improponibilità della domanda riconvenzionale formulata dal sig. La Marca avanti a questo Tribunale, essendo la controversia devoluta alla cognizione arbitrale di cui all'art. 33 dello Statuto della società Gloria Srl;

IN VIA PRELIMINARE:

- concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 26281/2019 in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- accertare la mancanza di un collegamento, previsto dall'art. 36 c.p.c., tra i fatti costitutivi della domanda principale e la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente sig. La Marca e per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della stessa;

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

- confermare il decreto ingiuntivo n. 26281/2019 – R.G. n. 49954/2019 emesso il 29.11.2019 dal Tribunale di Milano – Dott.ssa Simonetti





- rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, le domande proposte dagli oppositori nei confronti del sig. Ing. Allegri e, per l'effetto, assolvere nel migliore dei modi l'odierno esponente;

#### IN VIA SUBORDINATA

- nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo n. 26281/2019 opposto, dichiarare in ogni caso tenuti e conseguentemente condannare i sig.ri Angelo La Marca e Matteo Giovanni Visconti al pagamento, in via solidale tra loro, all'Ing. Giampiero Allegri della complessiva somma di € 42.225,19 di cui € 28.728,33 a titolo di risarcimento danno oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo, € 10.213,84, per la rifusione delle spese di arbitrato già comprensivi degli accessori, ed € 3.283,02 per il compenso dell'Arbitro corrisposto dal ricorrente, ovvero a quel diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda riconvenzionale, limitare il risarcimento all'accertanda responsabilità ed ai danni che risulteranno all'esito dell'istruttoria.

IN VIA ISTRUTTORIA: ai sensi dell'articolo 211 c.p.c. ordinare all'Arbitro Unico Prof. Avv. Mariacarla Giorgetti l'esibizione delle cartoline di ricevimento della convocazione all'incontro del 19/07/2019 notificati ai sig.ri Angelo La Marca e Matteo Giovanni Visconti per il procedimento arbitrale instaurato dal sig. Ing. Giampiero Allegri e Gloria Srl in liquidazione.

Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore avv. Marta Delia Enne che si dichiara antistatario.





## MOTIVAZIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il 17.02.2020, Angelo La Marca e Matteo Giovanni Visconti hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano il 12.12.2019 che li aveva condannati al pagamento della somma di € 42.225,19 oltre che delle spese del procedimento monitorio a favore di Gianpiero Allegri, cessionario del credito vantato nei loro confronti dalla Gloria s.r.l. in forza del lodo arbitrale irrituale del 23 settembre 2019.


Riferivano, in particolare che Allegri, socio della Gloria s.r.l. al 12,28% con la moglie, socia al 5,58%, e con il La Marca, socio al 82,14%, il 27 dicembre 2018, aveva acquistato dalla società crediti per somma di complessivi € 142.471,07, tra cui il credito risarcitorio vantato nei confronti del socio La Marca e dell'allora amministratore unico Visconti, successivamente accertato con il lodo arbitrale del 23 settembre 2019.

A motivo di opposizione deducevano:

a) la nullità o annullabilità del contratto di cessione *pro soluto* del credito risarcitorio della Gloria s.r.l. conclusa dall'Allegri, all'epoca amministratore unico della società, in conflitto di interessi e con sé stesso, senza pagare alcun corrispettivo, avendo compensato il relativo debito con il suo asserito credito per emolumenti mai approvati dall'assemblea, in violazione dell'art. 2391 c.c. e degli articoli 1394 e 1395 c.c.

La cessione dei crediti sociali sarebbe, inoltre, invalida perché avvenuta in forza di delibere assembleari di autorizzazione affette da nullità perché assunte dopo che l'amministratore Allegri aveva illegittimamente impedito al socio di maggioranza La Marca di votare, come accertato dall'ordinanza del Tribunale di Milano del 16.7.2018 e dal lodo arbitrale del 10.6.2019.





Il contratto in questione sarebbe, infine, un tipico contratto in frode alla legge, affetto da nullità ai sensi dell'art. 1344 c.c. essendo stato utilizzato lo schema negoziale della cessione del credito e della compensazione del corrispettivo con l'intento fraudolento di danneggiare l'azienda ed i soci.

b) la nullità del lodo arbitrale del 23 settembre 2019, fonte del credito oggetto della cessione, ai sensi dell'art. 829 n. 9 c.p.c. non avendo gli oppositori mai aver ricevuto la notificazione della domanda di arbitrato.


Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto previa sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione dell'impugnazione che si accingevano a proporre avverso il lodo irrituale.

L'opponente La Marca svolgeva, infine, domanda riconvenzionale verso l'Allegrì sostenendo di aver subito un danno di almeno € 50.000 per il mancato esercizio di voto nelle assemblee della Gloria s.r.l. del 21 giugno 2018, 24 e 28 settembre 2018, 15 ottobre 2018 e 26 novembre 2018 in conseguenza del veto illegittimamente posto da Allegrì che non intendeva riconoscere la validità dell'acquisto da parte sua della partecipazione di maggioranza, accertata, poi, dal lodo arbitrale del 10.6.2019.

Nel costituirsi in giudizio l'opposto Allegrì eccepiva preliminarmente l'improcedibilità del giudizio, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., in ragione della tardività dell'iscrizione a ruolo della causa, avvenuta il 6 marzo 2020, ben oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione risalente al 17.2.2020, ed equiparabile alla mancata costituzione in giudizio.

Eccepiva, poi, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale non dipendente dal titolo dedotto in causa ai sensi dell'art. 36 c.p.c. e, comunque, la sua improponibilità per effetto della clausola compromissoria prevista dall'art. 33 dello statuto della Gloria s.r.l. che demandava la risoluzione delle





controversie tra i soci alla cognizione dell'arbitro irrituale.

Nel merito sosteneva l'inopponibilità al cessionario da parte del debitore ceduto delle eccezioni e contestazioni relative alla validità del contratto di cessione *pro soluto* del 27 dicembre 2018, trattandosi di rapporto a cui il debitore è completamente estraneo che non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere.

Contestava, infine, la dedotta nullità del lodo evidenziando che l'arbitro aveva attestato a verbale l'avvenuto perfezionamento della notifica della domanda giudiziale nei confronti degli odierni opposenti che erano rimasti contumaci ben conoscendo la pendenza del procedimento.

Chiedeva, pertanto, in via pregiudiziale la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e di improcedibilità della domanda riconvenzionale e nel merito il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in via subordinata, la condanna degli opposenti al pagamento in solido della stessa somma ingiunta.

All'udienza di trattazione il giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, in particolare, della pretesa nullità del lodo dell'arbitro irrituale per difetto di notificazione dell'avviso di convocazione delle parti, avuto riguardo al contenuto del verbale del procedimento arbitrale prodotto dall'opposto.

Nella prima memoria di trattazione gli opposenti riferivano di aver proposto impugnazione avverso il lodo arbitrale e che il relativo giudizio era stato interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento della Gloria s.r.l.

In conseguenza dell'eccezione di improponibilità modificavano la domanda riconvenzionale chiedendo l'accertamento in via incidentale e con sentenza dichiarativa della responsabilità dell'opposto nei





confronti dell'opponente La Marca Angelo in relazione all'esclusione illegittima del suo diritto di voto in assemblea.

L'opposto eccepiva l'inammissibilità della domanda tardivamente proposta dagli opposenti con la memoria di trattazione contestando che valesse, comunque, a superare la competenza arbitrale sull'azione.

Successivamente respinte le istanze istruttorie delle parti il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.

Il Tribunale preliminarmente rileva la palese infondatezza dell'eccezione di improcedibilità del giudizio di opposizione sollevata dall'opposto con riferimento alla pretesa tardività dell'iscrizione a ruolo, equiparabile ai fini dell'applicazione della previsione dell'art. 647 c.p.c. alla mancata costituzione.

Dall'esame dell'attestazione telematica di deposito risulta che l'atto di citazione e la nota di iscrizione a ruolo allegata sono state ritualmente depositate dalla difesa degli opposenti il 27.2.2020 data in cui, ai sensi dell'art. 165 c.p.c., deve ritenersi ritualmente avvenuta la costituzione della parte attrice nel termine di dieci giorni dalla notificazione della citazione, avvenuta il 17.2.2020.

Non sussistono, pertanto, i presupposti di fatto invocati dall'opposto a fondamento dell'eccezione di improcedibilità del giudizio.

Priva di fondamento è anche la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di impugnazione del lodo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in mancanza del presupposto della pregiudizialità necessaria tra le due controversie che, in quanto pendenti fra soggetti diversi, la presente tra Allegri, La Marca, Visconti, e l'impugnazione del lodo tra la Gloria s.r.l., il socio La Marca e l'ex





amministratore Visconti, non possono creare pericolo di contrasto fra giudicati.

Fondata è, invece, l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dall'opponente La Marca nei confronti all'opposto Allegri che nella sua veste di socio amministratore gli avrebbe illegittimamente impedito l'esercizio del diritto di voto spettantigli come socio di maggioranza nell'assemblea della Gloria s.r.l.

L'art. 33 dello statuto della società prevede, infatti, che *“33.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro facente parte di un qualsiasi albo professionale nazionale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni alla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede dell'organo arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.*

*33.2 L'arbitro dovrà decidere entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.*

*33.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.*

*33.4 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.*

*33.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e i componenti dell'organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.*





33.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.” ( v. doc. 3 fascicolo monitorio).

La clausola è chiara nel riservare alla cognizione dell’arbitro irrituale “*qualsiasi controversia tra i soci*” e, dunque, anche la controversia tra i due soci parti del presente giudizio scaturita dal preteso ostacolo all’esercizio del diritto di voto in assemblea senza che rilevi, ai fini della determinazione del perimetro applicativo della pattuizione, la natura dichiarativa o di condanna dell’azione proposta.

Come noto, il compromesso per arbitrato irrituale con cui le parti, in relazione a determinate controversie, conferiscono agli arbitri il mandato ad esprimere una volontà negoziale per esse vincolante, non implica una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, ma comporta una situazione di improponibilità dell'azione.

Deve, pertanto, essere dichiarata l'improcedibilità della domanda riconvenzionale sia nella versione originaria dedotta nell'atto di citazione sia nella versione modificata proposta nella prima memoria di trattazione.

Nel merito l'opposizione è priva di qualsiasi fondamento.

Con riferimento al complesso dei motivi di opposizione incentrati sulla nullità o annullabilità della cessione del credito che legittima il socio amministratore opposto all'esercizio dell'azione monitoria per ottenere l'attuazione del credito risarcitorio riconosciuto alla Gloria s.r.l. dal lodo arbitrale del 23.9.2019, è sufficiente richiamare l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità secondo cui “ *Il debitore ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni opponibili al cedente. Tali eccezioni sono sia quelle dirette contro la validità dell'originario rapporto (nullità - annullabilità), sia quelle dirette a far valere l'estinzione del credito (pagamento - prescrizione). Al contrario, non può*





il debitore ceduto opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perché il debitore è rimasto ad essa estraneo e tale rapporto non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere." (Cass., 27.04.1961, n. 949; Cass., 06.03.1962, n. 423; Cass., 05.02.1988 n. 1257).

Non è, quindi, consentito ai debitori ceduti La Marca e Visconti opporre al cessionario Allegri eccezioni o contestazioni relative alla validità del contratto di cessione del credito a cui sono estranei e che non incide in alcun modo sul loro obbligo di versare le somme dovute.

Del resto le ragioni di invalidità della cessione del credito dedotte dagli opposenti in relazione al conflitto di interessi sotteso al contratto stipulato con sé stesso dall'amministratore o all'illegittimità delle deliberazioni assembleari che lo hanno autorizzato, lungi dal configurare ipotesi di nullità del negozio in frode alla legge, potrebbero al più comportare, ai sensi dell'art. 1394 e 1395 c.c., l'annullamento della cessione che solo la società sarebbe legittimata a richiedere e che non potrebbe in alcun modo pregiudicare i terzi debitori, secondo le previsioni generali dell'art. 1441 e 1445 c.c.

Quanto al motivo di opposizione fondato sulla pretesa nullità del lodo dell'arbitro irrituale per difetto di notificazione della domanda nel verbale del procedimento arbitrale non solo si attesta l'avvenuto perfezionamento delle relative formalità ma si riferiscono circostanze da cui emerge la piena conoscenza della pendenza del procedimento da parte del La Marca (v. doc. 4 di parte opposta).

In ogni caso non risulta che il vizio sia stato lamentato nell'ambito del giudizio di impugnazione del lodo che, in quanto pronuncia emessa all'esito di arbitrato irrituale, ha natura di vincolo negoziale impugnabile dalle parti solo con l'azione di annullamento per vizi della volontà.

L'opposizione deve, pertanto, essere respinta.

La soccombenza implica la condanna degli opposenti al pagamento delle spese processuali che si





liquidano in complessivi € 7254 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del procuratore dell'opposto avv. Marta Delia Enne, limitatamente alla somma di € 4487 per compenso oltre 15% spese generali ed oneri di legge, relativa all'attività difensiva svolta sino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

L'avv. Marta Delia Enne si è, infatti, dichiarata antistataria ed ha richiesto la distrazione, acquistando la qualità di parte ai limitati effetti della domanda in questione, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 maggio 2022, prima della comunicazione della rinuncia al mandato con lettera ricevuta dal cliente il 26.5.2022 ( v. Cass. 4.12.2019 n. 31687; Cass. 29.8.1992 n.9994) mentre l'attività difensiva successiva è stata svolta dal nuovo difensore.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 11196/2020 promossa da **ANGELO LA MARCA e MATTEO GIOVANNI VISCONTI** contro **GIANPIERO ALLEGRI**, con atto di citazione notificato il 17.02.2020 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione proposta da Angelo La Marca e Matteo Giovanni Visconti avverso il decreto ingiuntivo n. 26281/2019 emesso dal Tribunale di Milano a favore di Gianpiero Allegri il 12.12.2019;
- 2) dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dagli oppositori Angelo La Marca e Matteo Giovanni Visconti contro Gianpiero Allegri con l'atto di citazione;
- 3) condanna gli oppositori al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 7254 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge da distrarsi a favore dell'avv. Marta Delia Enne dichiaratasi antistataria, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., limitatamente alla somma di € 4487 per compenso oltre 15% spese generali ed oneri di legge.





Milano, 22 settembre 2022

Il Presidente

Amina Simonetti

Il Giudice est.

Daniela Marconi

Arbitrato in Italia

